Ulss 7 - Azienda Ulss 7 Pedemontana 2017 N. 0044307 - E 23/05/2017

Ministero della Salute
DGISAN
0020428-P-17/05/2017
230750298

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

OGGETTO: Laboratorio di analisi. Nota DGISAN 42812 del 9 novembre 2016

Con riferimento all'oggetto, è stata riconsiderata la questione inerente i laboratori di analisi per autocontrollo di cui alla circolare DGISAN 42812 del 9 novembre 2016, giungendo alle seguenti conclusioni.

I laboratori che effettuano le analisi di laboratorio su *campioni di alimenti di origine animale* e su *campioni* di *sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale,* per valutare il rispetto delle specifiche norme di settore, non necessitano di registrazione, ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009, né di autorizzazione ai sensi dell'art. 14 comma 2 delle linee guida al Regolamento medesimo.

I residui della prova dei campioni di alimenti e di sottoprodotti (e dei prodotti derivati), incluse le aliquote non analizzate, sono smaltiti secondo le vigenti disposizioni normative ambientali o secondo le disposizioni del regolamento (CE) 1069/2009.

Per i campioni di alimenti, a seguito dell'esito favorevole delle aliquote analizzate, per le *altre aliquote,* qualora mantengono le caratteristiche di idoneità al consumo umano (dal punto di vista igienico-sanitario) e qualora l'OSA abbia rilasciato specifico nulla osta, è possibile considerare l'opportunità di cessione *come alimenti a fini di solidarietà sociale ai sensi della legge 166/2016.* Condizione inderogabile è che tali campioni debbano essere contenuti in confezioni originali integre o comunque protetti e il laboratorio deve disporre di procedure mirate a garantire l'idoneità degli stessi al consumo umano. Analogamente, le suddette aliquote possono *essere declassate a sottoprodotti per l'utilizzo nell'alimentazione animale ai sensi dell'art. 18 del reg. (CE) 1069/2009.*

I laboratori che trattano *campioni di sottoprodotti destinati alla ricerca e campioni diagnostici,* al di fuori dei controlli richiesti per il rispetto dei parametri fissati nel regolamento (UE) 142/2011, sono soggetti alle condizioni sanitarie autorizzative stabilite all'art 14 comma 2 delle linee guida al reg. (CE) 1069/2009 ed alle modalità indicate all'allegato VI capo I, sezione 1 del reg. (UE) 142/2011, incluso lo smaltimento.

L'operatore che svolge un'attività che implica l'utilizzo di sottoprodotti in maniera permanente può avvalersi, in alternativa all'autorizzazione, della registrazione dell'attività ai sensi dell'art. 23 del reg. (CE) 1069/2009. Tale operatore sarà anche inserito nel sistema informativo nazionale S.INTE.SI (sezione 10, sigla UDER)

La presente sostituisce la circolare DGISAN 42812 del 9 novembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Giuseppe Ruocco

Referente
Tiziana Serraino
Email: t.serraino@sanita.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 192320 data 17/05/2017, pagina 1 di 1